



**UNIVERSITÀ
DEL SALENTO**

Direzione Generale
Ufficio Organi
Collegiali

Piazza Tancredi, 7

I 73100 Lecce

E organi.collegiali@unisalento.it

ESTRATTO VERBALE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI N.14 DEL 27 NOVEMBRE 2023

Il giorno 27 novembre 2023 alle ore 9:00 si è riunito in modalità telematica ai sensi dell'art. 7 del regolamento di funzionamento del Collegio dei revisori dei conti (emanato con DR n.714 del 01.08.2022), previa convocazione con nota prot. n. 210708-II/12 del 21/11/2023, il Collegio dei revisori dei conti dell'Università del Salento, nelle persone di:

dott. Fernando Musio	Presidente – Avvocato dello Stato	Presente
dott. Giovanni Desantis	Componente effettivo in rappresentanza del MEF	Presente
dott. Michele Sciscioli	Componente effettivo in rappresentanza del MUR	Presente

L'ordine del giorno è il seguente:

1. metodologia e criteri per la determinazione dei maggiori ricavi ai fini del superamento del limite di cui all'art. 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n.160;
2. parere sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo per il trattamento accessorio del personale delle categorie B/C/D relativo all'anno 2023;
3. parere sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente relativo all'anno 2023;
4. attivazione di un contratto di ricerca a tempo determinato ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, della durata di tre anni, per le esigenze del progetto dal titolo «M4C2_National Centre for HPC, Big Data and Quantum Computing» cofinanziato dal Ministero dell'università e della ricerca – decreto MUR di concessione n. 1031 del 17.06.2022. Referente prof. Daniele Martello;
5. proroga di due anni del contratto di ricerca a tempo determinato relativo alla dott.ssa Rossana Pagano, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, per le esigenze del progetto «P2022WLAY7 – PRIN 2022 bando PNRR» cofinanziato con decreto MUR n. 1386 del 1° settembre 2023. Referente scientifico prof. Ludovico Valli;
6. proroga di due anni del contratto di ricerca a tempo determinato relativo alla dott.ssa Francesca Baldassarre, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; referente scientifico prof. Giuseppe Ciccarella;
7. proroga di due anni del contratto di ricerca a tempo determinato relativo alla dott.ssa Marzia Vergine, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; referente scientifico prof. Andrea Luvisi;
8. proroga di due anni del contratto di ricerca a tempo determinato relativo alla dott.ssa Erika Sabella, ai sensi dell'art. 24, comma 3, lett. a), della legge 30 dicembre 2010, n. 240; referente scientifico prof. Luigi De Bellis;
9. varie ed eventuali.

Svolge le funzioni di segretaria del Collegio dei revisori dei conti la dott.ssa Carmela Ingrosso dell'ufficio organi collegiali.

OMISSIS

PUNTO 3. parere sull'ipotesi di contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente relativo all'anno 2023

Ai sensi dell'art. 40-*bis* del decreto legislativo 30.3.2001, n. 165, e dell'art. 7, comma 8, del CCNL del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19/4/2018, il Collegio procede all'esame dell'ipotesi di *contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente relativo all'anno 2023*, siglata dalle delegazioni negoziali in data 15/11/2023.

In particolare, l'esame del Collegio si fonda sulla documentazione trasmessa dall'Università con nota prot. n. 210402 del 21/11/2023, di seguito elencata:

1. ipotesi di *contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente relativo all'anno 2023*, siglata in data 15/11/2023;
2. relazione illustrativa;
3. relazione tecnico-finanziaria.

Il Collegio prende atto che le risorse destinate al finanziamento del contratto integrativo di cui trattasi sono complessivamente pari a 178.905,66 euro, di cui:

» l'importo pari a 153.905,66 euro è composto dalle risorse disponibili nel bilancio universitario per l'anno 2023 per il finanziamento delle attività ricreative, sportive e culturali nonché delle attività assistenziali in favore del personale dipendente dell'Ateneo ed esse sono pari a quelle stanziare nell'anno 2018, in quanto risorse già previste, per le medesime finalità, da precedenti norme di legge o di contratto collettivo nazionale. Tanto, in coerenza con quanto disposto dall'art. 67, comma 2, del CCNL del comparto istruzione e ricerca, sottoscritto il 19/04/2018;

» la somma di 25.000 euro rappresenta la quota di risorse che le parti negoziali hanno concordato di prelevare, per la corrente annualità, dal *fondo risorse decentrate per le categorie B/C/D* relativo all'anno 2023, per destinarle al finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia per i dipendenti appartenenti alle categorie B-C-D, stante la provenienza delle stesse risorse. Tanto in coerenza con la facoltà in tal senso riconosciuta in capo ai soggetti negoziali dal menzionato art. 67, comma 2, del CCNL del 19/04/2018.

Il Collegio prende atto, inoltre, che le risorse finanziarie disponibili per lo scopo nel bilancio universitario per l'anno 2023 (153.905,66 euro) sono state già vincolate, come di seguito riportato:

➤ la somma di 135.645,07 euro, destinata al finanziamento delle iniziative di sostegno al reddito della famiglia, è stata vincolata sulla voce di spesa 10210009 (*Altri servizi sociali e ricreativi*), dell'UPB RIAF.RIAF1.AREA NEGOZIALE del bilancio universitario per il 2023 col n. 13258/2023;

➤ la somma di 18.260,59 euro, destinata al finanziamento delle attività assistenziali e sociali, è stata vincolata sulla voce di spesa 10210008 (*Provvidenze a favore del personale*), dell'UPB RIRU.RIRU1.UFFICIO PERSONALE TECNICO-AMMINISTRATIVO del bilancio universitario per il 2023 col n. 13255/2022.

Infine, il Collegio rileva che la somma di 25.000 euro risulta iscritta sulla voce di spesa 10209013 della UPB: RIRU.RIRU1.FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE (FONDO UNICO DI AMMINISTRAZIONE) del bilancio universitario per il corrente esercizio finanziario, e che la stessa dovrà essere trasferita – stante la scelta effettuata dalle parti negoziali in sede di definizione del contratto integrativo – sulla voce di spesa 10210009 della UPB: RIAF.RIAF1.AREA NEGOZIALE, mediante riduzione del vincolo n. 7526/2023 e contestuale aumento, di pari importo, del vincolo n. 13258/2023. Il Collegio rileva, ancora, che, come evidenziato nella relazione tecnico-finanziaria, detto trasferimento sarà disposto con la delibera con cui il Consiglio di amministrazione autorizzerà la delegazione datoriale alla sottoscrizione definitiva del contratto integrativo.

Il Collegio appura, dunque, che il contratto integrativo di cui trattasi ha la necessaria copertura finanziaria.

Per quanto attiene, poi, ai contenuti del contratto in discussione, come descritti nella relazione illustrativa trasmessa dall'Amministrazione universitaria, il Collegio rileva che con detto strumento negoziale le parti hanno disciplinato:

- a. forme di sostegno al reddito della famiglia per il personale tecnico-amministrativo e per i collaboratori ed esperti linguistici dell'Università del Salento, che si realizzano mediante l'erogazione di un contributo a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale o, in alternativa, forme di sostegno utili alla socializzazione del personale attraverso *attività di interesse individuale*, che si concretizzano nella attribuzione di un *“bonus per attività ricreative, sportive e culturali”*;
- b. la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale volti al sostegno del reddito della famiglia, chiamata a fronteggiare particolari situazioni di difficoltà, conseguenti a malattie o eventi luttuosi.

Entrambe le fattispecie contemplate dall'accordo in questione sono riconducibili alla previsione di cui all'art. 67, comma 1, lett. a) e c), del CCNL del 19/04/2018, laddove è previsto che possano essere disciplinate, in sede di contrattazione integrativa, tra le altre, iniziative di sostegno al reddito della famiglia da realizzare attraverso l'attribuzione di sussidi e rimborsi, nonché prevedere contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale.

In particolare, il Collegio rileva che, con il contratto in certificazione, le parti hanno convenuto di definire, per l'anno 2023, forme di sostegno al reddito della famiglia - per il personale che abbia figli fiscalmente a carico e si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917 - a titolo di rimborso delle spese già sostenute per il pagamento delle utenze domestiche del servizio idrico integrato, dell'energia elettrica e del gas naturale, nei limiti delle risorse disponibili, attraverso l'erogazione, entro il 12 gennaio 2024, dei seguenti importi:

- importo massimo di 250 euro per i collaboratori ed esperti linguistici e per il personale di categoria EP;
- importo di 250 euro, aumentato fino a 100 euro per ogni figlio fiscalmente a carico, per il personale di categoria B/C/D, in considerazione della quota parte di risorse prelevata dal *fondo risorse decentrate per le categorie B/C/D* relativo all'anno 2023, pari a €25.000 euro ed entro tale limite di disponibilità, con conseguente rimodulazione proporzionale, in diminuzione, delle somme spettanti nel caso in cui le risorse non dovessero essere sufficienti.

In merito a tale specifica misura del rimborso delle spese sostenute per il pagamento delle utenze domestiche, disciplinata dall'art. 4 del contratto in questione, il Collegio rileva che essa è coerente con la previsione di cui all'art. 40 del decreto-legge 4/5/2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3/7/2023, n. 85. Con detta disposizione, avente esclusivamente carattere fiscale, infatti, il legislatore, nell'intento di definire alcune misure finalizzate a contenere gli effetti derivanti dall'aumento del costo dell'energia elettrica e del gas naturale nonché a contrastare l'emergenza idrica, ha disposto, limitatamente al periodo d'imposta 2023, che il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati al lavoratore dipendente *“con figli, compresi i figli nati fuori del matrimonio riconosciuti, i figli adottivi o affidati, che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 12, comma 2, del testo unico delle imposte sui redditi”*, nonché le somme erogate o rimborsate al medesimo dal datore di lavoro per il pagamento delle utenze domestiche, non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) nel limite complessivo di 3.000 euro, in deroga a quanto previsto dall'articolo 51, comma 3, del testo unico delle imposte sui redditi (TUIR), approvato con D.P.R. 22/12/1986, n. 917. Il Collegio rileva, quindi, che le parti negoziali, ricorrendo al beneficio fiscale offerto dal legislatore per la corrente annualità, nell'intento di mettere in campo alcune misure di sostegno al reddito delle famiglie per fronteggiare la situazione eccezionale che si è determinata a causa del continuo aumento del costo dell'energia elettrica e del gas naturale, hanno previsto che il rimborso in parola debba essere erogato entro il termine del 12/01/2024, per essere imputato al periodo d'imposta 2023 (cioè ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del TUIR, in virtù del quale, si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori corrisposti entro il 12 gennaio del periodo d'imposta successivo a quello a cui si riferiscono - c.d. *“principio di cassa allargato”*).

Il Collegio rileva ancora che il contratto prevede, altresì, che il personale che abbia figli fiscalmente a carico e che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 12, comma 2, del D.P.R. 22/12/1986, n. 917, potrà, alternativamente al rimborso delle spese per il pagamento delle utenze domestiche, richiedere di utilizzare l'importo massimo di 250 euro (per i collaboratori ed esperti linguistici e per il personale di cat. EP) e di 250 euro, aumentato fino a 100 euro per ogni figlio fiscalmente a carico (per il personale di cat. B/C/D), quale *“bonus per attività di interesse individuale (ricreative, sportive e culturali)”*, sempre entro il limite delle

risorse disponibili. Ciò, in coerenza con il disposto di cui alla lett. c) del comma 1 dell'art. 67 del CCNL, il quale prevede la concessione di *“contributi a favore di attività culturali, ricreative e con finalità sociale”*. In nessun caso è consentita l'erogazione monetaria del *“bonus”* direttamente al singolo dipendente. Il contratto in discussione - prende atto il Collegio - disciplina anche la fattispecie dei dipendenti che non hanno figli fiscalmente a carico, per i quali l'ipotesi di accordo stabilisce che, indipendentemente dalla categoria di appartenenza, spetta l'importo massimo di 250 euro che potrà essere utilizzato quale *“bonus per attività di interesse individuale (ricreative, sportive e culturali)”* con l'indicazione dell'operatore commerciale di preferenza. Tanto in coerenza con le disposizioni di cui al citato art. 40 del decreto-legge n. 48/2023 e con le precisazioni dell'Agenzia delle entrate, la cui circolare n. 23/E dell'1/08/2023 recita: *«con riguardo alla restante platea di lavoratori dipendenti, continuerà ad applicarsi l'ordinario regime di esenzione previsto dall'articolo 51, comma 3, del TUIR, il quale prevede una soglia di esenzione fino a euro 258,23 per il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati e, non estende tale previsione ai rimborsi e alle somme erogate per il pagamento delle bollette di luce, acqua e gas, per i quali resta applicabile il principio generale secondo cui qualunque somma percepita dal lavoratore in relazione al rapporto di lavoro costituisce reddito imponibile di lavoro dipendente»*. Nella documentazione di corredo all'accordo è precisato, inoltre, che i benefici disciplinati dall'articolo 4 del contratto non possono essere riconosciuti al personale che ha prestato servizio per meno di 30 giorni nel corso dell'anno 2023 e che, comunque, tali benefici sono attribuiti nei limiti delle risorse disponibili nel bilancio universitario del corrente esercizio finanziario per tali finalità.

Circa la modalità di concessione dei medesimi, il Collegio prende atto che il contratto prevede che - come chiarito dalla citata circolare n. 23/E dell'Agenzia delle entrate - per poter usufruire del rimborso, il personale interessato dovrà sottoscrivere una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, ai sensi del DPR n. 445/2000, con cui attesta di aver diritto all'agevolazione fiscale, indicando contestualmente il codice fiscale del figlio o dei figli fiscalmente a carico. Nel caso in cui manchi tale dichiarazione del lavoratore, l'agevolazione non è applicabile. Con la medesima dichiarazione sostitutiva il personale interessato dovrà anche attestare di essere intestatario delle utenze domestiche ovvero di avere la residenza presso l'abitazione dove il servizio è erogato. In quest'ultima ipotesi, il personale interessato dovrà attestare, altresì, di contribuire alle spese per il pagamento delle medesime utenze.

Con riferimento all'altra tipologia di agevolazioni disciplinata dal contratto integrativo in discussione, il Collegio rileva che l'accordo negoziale individua le fattispecie assistenziali e sociali per le quali è possibile riconoscere un sussidio al lavoratore che lo richiede, stabilendone contestualmente il limite massimo nonché le condizioni legittimanti la richiesta. Nello specifico, le ipotesi contemplate sono elencate all'art. 5 del contratto integrativo e sono: *“malattie gravi”*, *“decesso del dipendente”*, *“decesso di familiare”*, *“cure dentarie, interventi chirurgici e protesi”*, *“bisogno generico - furti e scippi”*.

Il Collegio rileva, da ultimo, che, come statuito dall'art. 12 del contratto integrativo, anche i sussidi assistenziali e sociali dovranno essere riconosciuti nel limite delle risorse stanziato dal contratto per lo scopo, con conseguente riproporzionamento, in diminuzione, degli importi spettanti nel caso in cui le risorse finanziarie non dovessero essere sufficienti.

Tanto premesso, il Collegio, verificato che:

- ❖ la relazione illustrativa e la relazione tecnico-finanziaria sono state predisposte in osservanza delle istruzioni diramate dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato con circolare n. 25 del 19 luglio 2012;
- ❖ l'onere scaturente dal contratto integrativo risulta integralmente coperto dalle disponibilità di bilancio;
- ❖ il contratto integrativo è stato predisposto in conformità alle vigenti disposizioni di legge e contrattuali;

esprime parere favorevole

in ordine alla compatibilità finanziaria dell'ipotesi di *contratto collettivo integrativo per la definizione dei criteri generali per la concessione di benefici di natura assistenziale e sociale in favore del personale dipendente relativo all'anno 2023* siglata dalle parti negoziali il 15/11/2023.

OMISSIS

Non essendovi altre questioni da trattare, la seduta viene tolta alle 12,30.

FIRMATO

Il Collegio dei revisori dei conti

dott. Fernando Musio

(Presidente)

dott. Giovanni Desantis

(Componente)

dott. Michele Sciscioli

(Componente)

dott.ssa Carmela Ingrosso

(Segretaria)